



Unione Europea



*Istituto Comprensivo
"Telesio"*



MIUR

ISTITUTO COMPrensIVO "B. TELESIO"
Via Modena S. Sperato, n. 1 - 89133 Reggio Calabria
Scuola Secondaria di I grado E. Montalbetti

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

PREMESSA

Il presente documento contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l'iscrizione, l'inserimento e la valutazione degli alunni immigrati; definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici; traccia le diverse possibili fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento della lingua italiana.

Il protocollo costituisce uno strumento operativo e pertanto potrà subire integrazioni e revisioni sulla base delle esperienze realizzate.

IL PROTOCOLLO per L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI SI PROPONE DI:

- Definire pratiche condivise all'interno delle scuole in tema di accoglienza di alunni stranieri;
- Facilitare l'ingresso di bambini e ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale;
- Sostenere gli alunni neoarrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto;
- Favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione;
- Costruire un contesto favorevole all'incontro con le altre culture e con le "storie" di ogni bambino;
- Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola, famiglia e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale nell'ottica di un sistema formativo integrato.

IL PROTOCOLLO DELINEA PRASSI CONDIVISE DI CARATTERE:

- Amministrativo e burocratico;
- Comunicativo e relazionale;
- Educativo-didattico;
- Sociale.

1. LA COMMISSIONE INTERCULTURALE

La Commissione interculturale si propone come **gruppo di lavoro e articolazione del Collegio dei Docenti**.

Rappresenta l'Istituto ed è composta da:

- Dirigente scolastico;
- 2 docenti di Scuola Secondaria 1° grado;
- 2 docenti di Scuola Primaria;
- 2 docenti di Scuola dell'Infanzia.
- DSGA o suo rappresentante

Tra i docenti verrà individuato il docente referente per la Commissione

COMPITI

- Convoca, al primo incontro con la famiglia e l'alunno straniero, un insegnante del team che presumibilmente accoglierà il nuovo iscritto.
- Esamina la prima documentazione raccolta dalla segreteria all'atto dell'iscrizione.
- Effettua un colloquio con la famiglia nel quale raccoglie informazioni su: situazione familiare, storia personale e scolastica, situazione linguistica dell'alunno.
- Effettua un colloquio con l'alunno per la valutazione delle abilità, delle competenze, dei bisogni specifici di apprendimento e degli interessi.
- Fornisce informazioni sull'organizzazione della scuola.
- Sollecita la necessità di una collaborazione continuativa tra scuola e famiglia.
- Propone l'assegnazione alla classe sulla scorta degli elementi raccolti durante il colloquio, tenendo conto dell'età anagrafica, dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza, di un primo accertamento di competenze ed abilità, delle aspettative familiari emerse dal colloquio nonché del numero di alunni per classe, della presenza di altri alunni stranieri e delle problematiche rilevanti nella classe.
- Fornisce le informazioni raccolte ai docenti che accoglieranno l'alunno in classe.
- Individua percorsi di facilitazione con il team dei docenti.
- Predispone schede di rilevazione della competenza linguistica ed eventualmente di altre abilità.
- Promuove l'attuazione di laboratori linguistici, individuando risorse interne ed esterne e spazi adeguati.
- Favorisce e facilita il rapporto con la famiglia.
- Predispone una segnaletica multilingue sui muri e sulle porte della scuola.
- Costituisce un Centro di Documentazione d'Istituto sull'Intercultura, con materiale didattico e informativo specifico.
- Stabilisce contatti con Enti Locali, servizi, associazioni e altre istituzioni scolastiche per fare proposte, progetti e corsi di formazione.

La COMMISSIONE, inoltre, ove reso possibile dalle condizioni, decide di avvalersi del supporto di collaborazione e consulenza di un **mediatore linguistico interculturale**, che ha il compito di:

- facilitare la comunicazione fra le famiglie degli alunni di lingua nativa non italiana e la scuola stessa;
- fornire alla Commissione informazioni sul modello organizzativo di scuola del Paese d'origine dell'alunno straniero;
- dare ai genitori le informazioni in merito a:
 - a) Piano dell'offerta formativa della scuola e regolamento d'Istituto;
 - b) Quadro orario delle lezioni;
 - c) Carta dei servizi scolastici;

- d) Patto educativo di corresponsabilità;
- e) Ogni altro ambito che il genitore/l'affidatario ritenga utile per una serena partecipazione del figlio all'attività scolastica;
- f) Coadiuvare il consiglio di classe nelle varie fasi del percorso didattico.

Le competenze del gruppo di lavoro hanno carattere consultivo, gestionale e progettuale.

La Commissione si riunisce col **mediatore** nei casi d'inserimento di alunni neoarrivati col compito di

- gestire la prima relazione scuola/famiglia
- raccogliere informazioni sul curriculum scolastico pregresso e sulla "storia" dell'alunno
- curare i rapporti con le agenzie territoriali
- monitorare i progetti attivati nel corso dell'anno scolastico.

Il **Collegio dei docenti** revisiona la composizione della Commissione ad ogni inizio di anno scolastico per l'eventuale necessità di sostituire i componenti.

2. AREA AMMINISTRATIVA:

2.1 L'ISCRIZIONE

L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previste per i minori italiani e può essere richiesta in qualsiasi periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo, in attuazione dell'art. 45, comma 2, del DPR 394/99, che il Collegio dei docenti deliberi, su proposta della Commissione, l'iscrizione a una classe diversa¹.

È compito del personale di segreteria preposto e del mediatore interculturale / del referente della Commissione ricevere le iscrizioni e accogliere la documentazione relativa a ogni alunno neoarrivato.

In particolare, gli uffici di segreteria, utilizzando la modulistica bilingue allegata, hanno il compito di:

- supportare le famiglie nelle operazioni di iscrizione scolastica (facilitando l'iscrizione online)
- Raccogliere la documentazione relativa alla precedente scolarità (se esistente) o una dichiarazione del genitore attestante la classe e il tipo d'istituto frequentato;
- Dare indicazioni sui documenti da produrre;
- Acquisire l'opzione di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica;
- Acquisire informazioni di salvaguardia alimentare;
- Avisare tempestivamente il mediatore linguistico interculturale e il referente della Commissione al fine di favorire le successive fasi dell'accoglienza.

La segreteria trasmette al **referente di Commissione** la documentazione raccolta e il referente, a sua volta, riunisce i docenti della Commissione e il mediatore.

Si specifica che la circolare ministeriale n. 2/2010 ha previsto di fissare dei limiti massimi di presenza di studenti stranieri nelle singole classi, soprattutto se con ridotta conoscenza della lingua italiana. Essa prevede che il numero degli alunni con cittadinanza non italiana in ogni classe non possa superare il 30% del totale degli iscritti. Tale limite può essere innalzato se tali alunni risultano essere già in possesso di adeguate competenze linguistiche e può essere ridotto in presenza di alunni stranieri con inadeguata padronanza linguistica o in casi di particolare

¹ Vedi: MIUR, *Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*, feb. 2014, Il parte- Indicazioni operative, (2.1 L'iscrizione), pag. 10

complessità. Tali deroghe vanno supportate da un motivato provvedimento del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale.²

2.2 LA DOCUMENTAZIONE

All'Atto dell'iscrizione, devono essere richiesti i documenti appresso elencati e compilata la domanda di iscrizione predisposta dall'Istituto.

✓ PERMESSO DI SOGGIORNO E DOCUMENTI ANAGRAFICI

Il permesso di soggiorno viene rilasciato direttamente all'alunno straniero che abbia compiuto il 14° anno d'età, in caso contrario ad uno dei due genitori. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il Dirigente Scolastico accetterà la ricevuta della Questura attestante la richiesta.

Per i documenti anagrafici (carta d'identità, codice fiscale, certificato di nascita, atto di cittadinanza) la recente normativa estende ai cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti, il diritto all'autocertificazione (Leggi n. 15/68 e n. 127/97, D.P.R- n. 403/98), fermo restando il dovere di esibire il documento di riferimento se richiesto e se reperibile agli atti di uffici italiani.

In caso di eventuale discrepanza tra le informazioni contenute nell'autocertificazione e documenti di riferimento, oppure tra i dati di due documentazioni distinte- di per sé valide- (ad es. per quanto concerne i dati anagrafici), potranno essere ritenuti validi i dati del permesso di soggiorno.

In mancanza di documenti, la scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché la posizione di irregolarità non influisce sull'esercizio di un diritto- dovere riconosciuto (diritto all'istruzione)³. Il contenuto delle norme citate nel precedente paragrafo esclude che vi sia un obbligo da parte degli operatori scolastici di denunciare la condizione di soggiorno irregolare degli alunni che stanno frequentando la scuola e, quindi, esercitando un diritto riconosciuto dalla legge.

Qualora la scuola riscontri il caso di *minori stranieri "non accompagnati"* (ossia che risultino abbandonati o privi di genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro tutela) deve darne subito segnalazione all'autorità pubblica competente per le procedure di accoglienza e affidamento, ovvero di rimpatrio assistito (art. 32 del D. L.vo n. 286/98).

Per quanto concerne l'accertamento della cittadinanza dell'alunno, si ricorda che, secondo la normativa in vigore nel nostro Paese, chi nasce in Italia da genitori stranieri acquisisce la cittadinanza dei genitori. Si segnala, altresì, che i figli di coppie miste possono avere doppia cittadinanza.

DOCUMENTI SANITARI

Il documento attestante le vaccinazioni obbligatorie effettuate deve essere tradotto in italiano. Di recente è stato chiarito che i Dirigenti degli Istituti di istruzione statale, o non statali, sono tenuti ad accertare se sono state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione. Se il minore ne è privo, la famiglia può rivolgersi ai servizi sanitari perché rilevino la situazione vaccinale ed eseguano l'intervento sanitario eventualmente necessario. In ogni caso, la mancanza di vaccinazioni non può precludere l'ingresso a scuola, né la regolare frequenza. Se il minore non è vaccinato e la famiglia dichiara di non volerlo vaccinare, il Capo d'Istituto comunica la circostanza alla ASL di competenza (Circolare Ministero della Sanità e della Pubblica Istruzione del 23 settembre 1998). È stato, infatti, di recente chiarito che i Dirigenti degli Istituti di Istruzione statale o non statale sono tenuti ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione.

✓ DOCUMENTI SCOLASTICI

² Vedi: MIUR, *Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana*, circ. min. n. 2, 8 gennaio 2010, (art. 3 Distribuzione degli alunni), pagg. 4 e 5

³ MIUR, *Linee guida*, cit. (2.2 La documentazione), pag. 10

È richiesto il certificato attestante gli studi compiuti nel Paese d'origine, o la dichiarazione del genitore dell'alunno o di chi ha la responsabilità del minore, attestante la classe e il tipo di Istituto frequentato. Il Dirigente Scolastico, per le informazioni e le conferme del caso, può prendere contatto con l'autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno.

Il documento scolastico, qualora redatto in una lingua non facilmente comprensibile nel nostro Paese, può essere tradotto da traduttori ufficiali accreditati presso il Tribunale.

✓ **MODULISTICA**

La modulistica utile all'iscrizione è reperibile all'indice del prontuario multilingue in possesso della scuola o (in allegato) in coda al presente documento.

3. AREA COMUNICATIVO-RELAZIONALE ed AREA EDUCATIVO-DIDATTICA:

3.1 LA PRIMA CONOSCENZA

La prima conoscenza si articola in uno o più incontri tra i membri della Commissione, il mediatore (ove presente), i genitori dell'alunno e l'alunno stesso. In questa fase si raccolgono le informazioni sulla storia personale e scolastica dell'alunno e sulla sua situazione familiare (allegato A). Da questi incontri potrà emergere una significativa **biografia scolastica dell'alunno** funzionale all'adozione di decisioni adeguate sia sulla classe in cui deve essere inserito, sia sui percorsi di facilitazione da attivare.

3.2 L'INSERIMENTO

A seguito dei colloqui preliminari e di tutte le informazioni raccolte, l'alunno (di Scuola Primaria o Secondaria di 1° grado) sarà **inserito provvisoriamente** per il periodo di almeno 2 settimane nella classe ritenuta più opportuna dalla Commissione e di ciò il docente referente avrà cura di informare il docente coordinatore della classe provvisoriamente indicata affinché attivi idonee strategie di accoglienza.

Per gli alunni della Scuola dell'Infanzia, invece, si assume il criterio dell'inserimento nella sezione dei coetanei e l'iscrizione viene formalizzata tempestivamente.

I docenti della classe, avvalendosi della consulenza della Commissione e degli strumenti a disposizione (test allegati) procederanno alla valutazione dei livelli di competenza linguistica, spazio-temporale e logico-matematica, osservando l'alunno in situazione e contemporaneamente facilitando la conoscenza della nuova scuola.

I risultati della valutazione iniziale saranno registrati in una scheda informativa che sarà acquisita dalla Commissione e integrata ai dati precedentemente registrati (scheda PEP).

3.3 L'ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE

Gli elementi raccolti nelle fasi precedenti permettono alla Commissione di assumere decisioni ponderate in merito alla classe d'inserimento e l'iscrizione può essere ufficialmente formalizzata anche per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado.

I criteri di riferimento per l'assegnazione alla classe sono chiaramente indicati nel presente protocollo di accoglienza e deliberati dal Collegio docenti sulla base di quanto previsto dall'art. 45 del D.P.R. 31/08/1999 n°394. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti, di norma, alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che la Commissione attui l'iscrizione a una classe diversa, tenendo conto:

- Dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione a una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- Dell'accertamento dei livelli di competenza dell'alunno nelle varie aree didattico-cognitive;
- Della regolarità della frequenza scolastica pregressa;
- Del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- Del titolo di studio posseduto dall'alunno.

Al fine di creare i presupposti per un' effettiva funzionalità ed efficacia dell' attività didattica, l'inserimento degli alunni stranieri avverrà rispettando il già citato criterio che stabilisce un tetto di presenza del 30% di alunni stranieri per classe.

Nel caso in cui siano presenti più sezioni della stessa classe, gli alunni stranieri verranno equamente ripartiti - salvo differenti indicazioni da parte della Commissione, motivate da specifiche necessità (quale, per esempio, la presenza nella stessa classe di altri alunni stranieri che potrebbero assumere il ruolo di mediatori linguistici e facilitatori dell'integrazione dell'alunno neoiscritto).

Il docente referente si incontrerà tempestivamente coi docenti della classe per fare il punto della situazione emersa dal colloquio con la famiglia, dalla prima conoscenza dell'alunno, dalle prove di accertamento linguistico-culturale. Inoltre, fornirà copia dell'allegato A e della scheda informativa relativa ai livelli di competenza verificati che costituiranno fondamento per la redazione del PDP.

Il team docenti, coadiuvato dal mediatore interculturale:

- Attua percorsi di sensibilizzazione e di accettazione del gruppo classe e delle famiglie nei confronti degli alunni stranieri valorizzandone la cultura e la lingua e favorendo la conoscenza dell'ambiente di inserimento a cominciare dall' esplorazione di quello scolastico anche avvalendosi di un alunno tutor.
- Rileva i bisogni specifici d'apprendimento;
- Elabora percorsi didattici personalizzati
- Individua modalità di semplificazione linguistica per ogni disciplina (dispense, schede didattiche, materiale iconografico, testi specifici) ed adattamento del curriculum.

L'adattamento si concretizza nella definizione di un percorso individualizzato di apprendimento, e di un **Piano Educativo Personalizzato per alunni stranieri**⁴, che, oltre a valorizzare costruttivamente le conoscenze pregresse, deve mirare a coinvolgere e motivare l'alunno/a, corredato da **schede di Programmazione disciplinare** compilate a cura dei docenti delle singole discipline ed eventualmente aggiornate alla fine di ogni fase prevista nel protocollo d'inclusione.

Inoltre, si può prevedere anche la definizione di un **Piano Didattico Personalizzato**⁵, normalmente previsto per gli alunni BES, in considerazione che tali studenti presuppongono bisogni educativi speciali e, pertanto, devono usufruire delle misure compensative e/o dispensative che la normativa consente.

In tali documenti devono essere indicati gli obiettivi di apprendimento che saranno sviluppati e le relative metodologie didattiche per la semplificazione dei contenuti/testi.

Si può prevedere:

- la temporanea esclusione dal curriculum di quelle discipline che presuppongono una specifica competenza linguistica, sostituendole con attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico;
- la riduzione degli obiettivi e dei contenuti di alcune discipline, in modo da favorire il raggiungimento di obiettivi minimi disciplinari;

⁴ MIUR, Linee orientative sulla valutazione degli alunni stranieri, (art. 3 Piano Educativo Personalizzato)

⁵ Vedi Linee guida, cit. (art 4 La Valutazione) pag. 13 e nota ministeriale del 22 novembre 2013. *Gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura transitoria relativi all'apprendimento della lingua e che solo in iva eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato. Si fa in questo caso riferimento agli alunni ultra tredicenni, provenienti da Paesi di lingua non latina.*

- la sostituzione di parti di programma con altre più consone alla formazione dell'alunno.
- adottare strumenti compensativi e misure dispensative.

Ai sensi dell'articolo 5 del DPR n. 89/2009, le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possono essere utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze linguistiche, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Si sottolinea inoltre che, per un completo inserimento, è necessario che l'alunno trascorra tutto il tempo scuola nel gruppo classe, fatta eccezione per progetti didattici specifici, previsti dal piano di studio personalizzato.

L'immersione in un contesto di seconda lingua parlata da adulti e compagni facilita infatti l'apprendimento del linguaggio funzionale.

3.4 L'INSEGNAMENTO DELL'ITALIANO E ALTRI APPRENDIMENTI LINGUISTICI

Uno degli obiettivi prioritari dell'integrazione degli alunni stranieri è quello di promuovere l'acquisizione di una buona competenza dell'italiano scritto e parlato, nelle forme ricettive e produttive, per assicurare uno dei principali fattori di successo scolastico e di inclusione sociale.

Gli alunni stranieri, al momento del loro arrivo, si devono confrontare con due diverse strumentalità linguistiche:

- La lingua italiana nel contesto concreto, indispensabile per comunicare nella vita quotidiana (lingua per comunicare: BICS);
- La lingua italiana specifica, necessaria per comprendere ed esprimere concetti, sviluppare l'apprendimento delle diverse discipline e una riflessione sulla lingua stessa (lingua dello studio: CALP).

La lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che oscilla da un mese a un anno, in relazione all'età, alla lingua d'origine, all'utilizzo in ambiente extrascolastico.

La lingua dello studio può richiedere invece alcuni anni, considerato che si tratta di competenze specifiche. Lo studio della lingua italiana deve essere inserito nella quotidianità dell'apprendimento e della vita scolastica degli alunni stranieri, con attività di laboratorio linguistico e percorsi e strumenti per l'insegnamento intensivo dell'italiano. L'apprendimento e lo sviluppo della lingua italiana come seconda lingua dev'essere al centro dell'azione didattica. Occorre quindi che tutti gli insegnanti della classe, di qualsivoglia disciplina, siano coinvolti nella attuazione del **progetto di alfabetizzazione allegato al POF**, adattato ai bisogni reali, e nel monitoraggio dei progressi di apprendimento della lingua italiana acquisita via via dall'alunno straniero.

Nella fase iniziale ci si può avvalere di strumenti e figure di facilitazione linguistica (cartelloni alfabetieri, carte geografiche, testi semplificati, strumenti educativi multimediali ecc.), promuovendo le capacità dell'alunno di sviluppare la lingua per comunicare, nonché dell'eventuale presenza di figure di mediatori linguistici esperti della cultura del Paese d'origine con la sola funzione di facilitatori dell'operato dei docenti incaricati del progetto di prima alfabetizzazione e con presenza progressivamente minore.

Una volta superata questa fase, va prestata particolare attenzione all'apprendimento della lingua per lo studio, perché rappresenta il principale ostacolo per l'acquisizione delle varie discipline.

In una prospettiva di globalizzazione, il plurilinguismo europeo può rispondere alle esigenze anche dei ragazzi immigrati. È necessario, tuttavia, che lo studente straniero, impegnato nella prima fase dello studio dell'italiano, venga introdotto con un'equilibrata successione all'apprendimento di altre lingue.

Facendo riferimento al già citato documento ministeriale “Linee guida” (feb. 2014) , un processo di inclusione ed integrazione che preveda anche un percorso di prima alfabetizzazione, dovrebbe prevedere tre fasi:

- la fase iniziale dell’apprendimento italiano L2 per comunicare (funzionale a raggiungere un livello A1 e A2 del Quadro Comune di Riferimento per le Lingue, con orario a scalare, più intenso nei primi mesi e più diluito in seguito);
- la fase “ponte” di accesso all’italiano lingua dello studio in cui tutti i docenti curricolari devengono facilitatori dei linguaggi specifici delle proprie discipline;
- la fase degli apprendimenti comuni

3.5 LA VALUTAZIONE

Ai fini della valutazione è necessario tenere presente che gli alunni stranieri non sono tutti uguali: ognuno di essi ha capacità, interessi, livelli di competenza e componenti della personalità propri, pertanto è opportuno deliberare criteri e procedure di valutazione che consentano di monitorare gli apprendimenti degli alunni stranieri in relazione al piano di studi da essi seguito. Per la valutazione delle competenze degli alunni immigrati neoarrivati sarà utile fare riferimento ai parametri di valutazione del “quadro comune europeo”, soprattutto ai livelli A1 e A2 focalizzando maggiormente l’attenzione su aspetti comunicativi piuttosto che su quelli formali, puntando gradualmente al livello B1. Una volta valutato il livello di competenze raggiunto dall’alunno, il Consiglio di classe può predisporre un adeguato intervento scolastico.

Criteri di valutazione:

L’alunno deve essere valutato nelle discipline previste nel suo Piano di Studi Personalizzato.

Per gli alunni stranieri che non sono in grado di seguire la programmazione di classe si deve elaborare un Piano di Studi Personalizzato (PEP/PDP) nel quale siano indicati gli obiettivi di apprendimento che saranno sviluppati e le relative metodologie didattiche per la semplificazione dei contenuti.

Nel documento di valutazione si cercherà di valutare l’alunno in tutte le discipline. Per il primo quadrimestre, nei casi particolari in cui vi sia l’impossibilità di collegare l’alunno ai contenuti relativi a talune discipline, si valuteranno solo le discipline attinenti al suo piano di studi personalizzato e si riporterà la dicitura “ non valutabile” per quelle non incluse nel suo PSP.

Per quanto riguarda gli apprendimenti disciplinari è indispensabile tener conto dei risultati e delle abilità raggiunte nei corsi di alfabetizzazione di italiano L2 che costituiscono parte integrante della valutazione di italiano, intesa come materia curricolare, delle conoscenze e competenze raggiunte in base alla personalizzazione dei percorsi, relativamente ai contenuti essenziali disciplinari previsti per la classe (cfr. prospetto Valutazione intermedia –finale)

Valutazione intermedia		
Piano personalizzato (con differenziazione in tutte od alcune discipline) possibilità di:	Ipotesi a: Non valutato in alcune discipline con motivazione espressa: Nel documento di valutazione del 1° quadrimestre va riportato: “La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana”	Ipotesi b: Valutazione espressa in riferimento agli obiettivi esplicitati nel piano personalizzato: Nel documento di valutazione va riportato: “ La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova nella fase
<ul style="list-style-type: none"> - usare la lingua straniera, in un primo tempo, come lingua veicolare; - sostituire la seconda lingua straniera con insegnamento italiano L2 (C.M. 4 del 15/01/09) 		

		di alfabetizzazione in lingua italiana”
Valutazione finale		
Piano personalizzato (con differenziazione in tutte od alcune discipline)		
<p>•Indipendentemente da lacune presenti, il Team docenti valuta i positivi progressi compiuti e le potenzialità di sviluppo di ciascun alunno •Il raggiungimento del livello A2 QCEL può essere considerato uno degli indicatori positivi, ma non vincolanti, per la continuazione del percorso scolastico. •Valutazione che rispetti tempi di apprendimento/ acquisizione delle varie discipline, come dal P.E.P.</p>	<p>Valutazione espressa in riferimento agli obiettivi esplicitati nel piano personalizzato: Nel documento di valutazione va riportato: “ La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana” [*]</p>	<p>L’alunno viene ammesso alla classe successiva in base agli obiettivi previsti nel piano personalizzato e ai progressi compiuti.</p>
<p>[*] per le discipline il cui insegnamento e apprendimento è meno veicolato dalla lingua italiana (ad esempio, esercitazioni pratiche, disegno, educazione fisica, lingua straniera conosciuta), si potrà procedere alla valutazione dei progressi relativamente ai nuclei fondanti delle discipline stesse.</p>		

Alcuni casi particolari:		
1. ALUNNI NEO ARRIVATI CHE HANNO FREQUENTATO PER MENO DI 60 GIORNI NEL QUADRIMESTRE :		
<p>a. si esprime il giudizio globale in riferimento a: - percorso formativo - potenzialità di apprendimento dimostrate</p>	<p>b. si esprime il giudizio sintetico disciplinare commentato con la dicitura “ relativamente agli obiettivi perseguiti nel percorso individualizzato” (elencare gli obiettivi) Nel giornale dell’insegnante va allegato un piano sintetico degli obiettivi individualizzati perseguiti</p>	<p>c. si esprime il giudizio di Lingua italiana con la dicitura: “relativamente ai progressi compiuti nel percorso di alfabetizzazione per l’apprendimento della lingua italiana” (il percorso è documentato sul registro dell’insegnante di alfabetizzazione)</p>
2. ALUNNI CHE NON HANNO PARTECIPATO A UNA O PIU’ ATTIVITA’ DISCIPLINARI PERCHE’ IMPEGNATI NEL LABORATORIO DI ALFABETIZZAZIONE:		
<p>a. non si esprime il giudizio sull’attività e si scrive la dicitura “Non ha partecipato all’attività per la priorità data al laboratorio di alfabetizzazione linguistica”.</p>	<p>b. si esprime il giudizio sull’attività e si scrive la dicitura “la valutazione è relativa ai nuclei fondanti della disciplina in quanto ha partecipato solo a parte delle attività per la priorità data al laboratorio di alfabetizzazione linguistica”.</p>	<p>c. La dicitura “ Ha partecipato all’attività per un tempo non sufficiente al raggiungimento degli obiettivi programmati” può essere usata per tutte quelle discipline a cui l’alunno ha partecipato per pochissime lezioni</p>

3. ALUNNI TRASFERITI ALL'ESTERO E CHE NON HANNO COMPLETATO L'ANNO SCOLASTICO.		
- Sul registro di classe va scritto " non scrutato" e non va incluso né negli ammessi né nei non ammessi.		
4. ALUNNI ISCRITTI SUL REGISTRO MA CHE NON HANNO MAI FREQUENTATO		
- scrivere la dicitura: " non ha frequentato" oppure " ha frequentato nel paese d'origine"		
5. ALUNNI CHE SI SONO ASSENTATI DURANTE IL QUADRIMESTRE PER PIÙ DI 40 GIORNI vale quanto indicato al punto 1.		
La dicitura " Ha partecipato all'attività per un tempo non sufficiente al raggiungimento degli obiettivi programmati" può essere usata per tutte quelle discipline a cui l'alunno ha partecipato per pochissime lezioni		
6. ALUNNI STRANIERI CHE SEGUONO LA NORMALE PROGETTAZIONE DI CLASSE		
- Vanno valutate le competenze specifiche relative alle diverse discipline con giudizi sintetici, prescindendo dalle difficoltà / carenze linguistiche dell'alunno.	- Per la lingua italiana si fa riferimento alle rubriche ricavate dal "quadro europeo delle lingue" (fino al livello B2), integrate con elementi di valorizzazione del processo (Impegno, motivazione, approccio al compito, desiderio di apprendere...).	- Per la valutazione delle abilità di studio, si fa riferimento a: 1. limiti dovuti alla non conoscenza della lingua italiana 2. progetto personalizzato che evidenzia gli obiettivi individuati per l'alunno 3. osservazioni sistematiche

Nel secondo quadrimestre in vista dello scrutinio finale ciascun docente per la propria disciplina predisporrà una programmazione personalizzata al fine di poter valutare l'alunno in tutte le discipline.

Il giudizio sarà espresso in relazione agli obiettivi del PSP dell'alunno. I giudizi esprimibili nel documento di valutazione sono gli stessi previsti per gli altri alunni.

Gli alunni che hanno acquisito una competenza minima della lingua italiana possono seguire il PSP della classe con eventuali semplificazioni di contenuti e/o metodologie, pertanto verranno valutati con gli stessi criteri degli alunni della classe.

Per quanto concerne la valutazione finale, per la scuola primaria, è possibile almeno per il primo anno dell'inserimento scolastico degli alunni non italo-foni avere una visione ed un uso più elastico del documento di valutazione, utilizzando giudizi globali che mettano in evidenza i progressi nell'acquisizione del lessico disciplinare e le operazioni mentali che lo sottendono, facendo riferimento agli obiettivi programmati e tenendo conto dei dati di partenza di ciascuno alunno.

Se si valuta che lo studente nel corso dell'anno non abbia raggiunto né gli obiettivi minimi né gli obiettivi mirati stabiliti dalla programmazione del Consiglio di Classe, non è opportuno permettergli il passaggio alla classe superiore al fine di garantirgli la possibilità di approfondire la conoscenza della lingua italiana, L2.

Qualora , invece , si valuti che il ritardo dell'alunno nel conseguimento di alcuni obiettivi sia comunque recuperabile **si può optare per una valutazione biennale** a meno che l'alunno straniero non si trovi nella classe terminale del ciclo di studi che sta seguendo.

RESTA IMPLICITO CHE QUALORA ESISTESSERO ELEMENTI ANCHE MINIMI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE IL GIUDIZIO VA ESPRESSO (senza particolari commenti)

4. ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE:

4.1. AMMISSIONE

Nel caso di studenti inseriti nell'ultimo anno del ciclo, il Consiglio di classe delibera l'ammissione all'esame tenendo conto delle peculiarità del percorso personale (PEP) e dei progressi compiuti, avvertendo che il processo di apprendimento dell'italiano L2 non può considerarsi concluso.

4.2 PROVE D'ESAME

La normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un PDP. È importante che anche nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento.

PROVE SCRITTE:

Le prove scritte ed orali per l'allievo straniero si configurano come prove in L2, pertanto è opportuno: prevedere nella terna almeno una prova riferita a contenuti conosciuti dall'alunno; facilitare l'elaborazione della prova con indicazioni adeguate, sia scritte (immagini, schemi, domande guida) che orali; consentire nel corso di tutte le prove la consultazione del dizionario bilingue; prevedere la presenza anche durante la prova scritta del mediatore o docente interprete con funzione di facilitatore.

Tutto ciò può essere concretizzato con flessibilità orientandosi verso prove d'esame:

- ✓ a "ventaglio" (diverse modalità e tipologie di prove);
- ✓ a "gradini" "(diversi livelli di raggiungimento delle competenza essenziali);
- ✓ a "contenuto facilitato" e conosciuto dall'allievo che individuino il livello di sufficienza e i livelli successivi.

Questa modalità è un'opportunità per tutti gli allievi di trovare il modo di esprimere le proprie conoscenze entro un margine di accettabilità e in rapporto agli stessi indicatori, anche se su base semplificata per gli stranieri, in relazione al loro PEP.

Nella terna di italiano è possibile prevedere una prova a contenuto ampio e conosciuto dall'allievo. In ogni caso è possibile ricorrere a modalità testuali a scelta: lettera/diario, completamento di un dialogo, questionario, testo narrativo.

Nell'ambito matematico e delle lingue straniere è auspicabile formulare prove a gradini formate da quesiti tra loro dipendenti ma che guidino l'allievo nelle soluzioni richieste dalle più semplici alle più complesse.⁶ Nei casi in cui le ore della seconda lingua comunitaria siano state utilizzate nel corso dell'anno per il potenziamento della lingua italiana, lo studente potrà essere esentato dallo svolgimento della prova d'esame⁷.

⁶ Vedi: Linee orientative sulla valutazione degli alunni stranieri (cit.)

⁷ La Circolare n. 48 del 31/05/2012 "Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente", a proposito della seconda lingua comunitaria stabilisce che ..resta fermo che quanto sopra indicato non riguarda le situazioni di quegli studenti che si avvalgono delle ore della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per il potenziamento della lingua italiana. In tal caso ovviamente, la seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova d'esame"

COLLOQUIO ORALE:

Per l'esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitarne la comprensione.

Concordare per il colloquio argomenti a piacere, pianificati in anticipo, con contenuti affrontati nel percorso scolastico personale dell'allievo straniero.

Nel colloquio d'esame possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura ed alla lingua del Paese d'origine.⁸

5.PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI:

Il carattere prevalentemente diagnostico della valutazione nella fase dell'ingresso a scuola risalta maggiormente alla luce di quanto affermato dall'**art. 45, comma 4 del DPR n. 394/99** "Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento". Indicazioni riprese e sostenute dalla **C.M. n.24/06 LINEE GUIDA** " ... ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione" e dalla scelta pedagogica e didattica dei piani di studio personalizzati: PSP-L.53/2003 e Nuove Indicazioni Nazionali.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, 2. "L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento".

Art. 4 Autonomia didattica "realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune... Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati".

DPR n. 122 del 22 giugno 2009, norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia " I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti

⁸ MIUR (cit.) Linee guida.. (feb. 2014) art. 4.1 gli esami, pag. 13/14

all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani”

ALTRI RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

DPR n. 394\1999 art.45, comma 4.....(Iscrizioni scolastiche).

DPR n.394\1999 art.45, comma 2(Criteri di assegnazione alla classe inferiore o superiore).

DPR 275\1999 art.4, comma 1 e 2; art.9, comma 4.....(Autonomia scolastica)

C.M. n.87\2000 (Iscrizione degli alunni stranieri in qualsiasi momento).

C.M. n.110\2007 paragrafo10 (Modalità di iscrizione e assegnazione).

DLgs n.251\2007 art.26 (Minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria).

DLgs n.196 \2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Regolamento ministeriale n.305\2006 (Privacy trattamento dei dati sensibili).

C.M. n. 48 / maggio 2012..... (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione)

Dir. Min/ 27 dic. 2012

Nota Ministeriale 22 nov. 2013

CM 4233/ feb. 2014.....(Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri)